

PROVINCIA DI FIRENZE

ALLEGATO DALLA DELIBERAZIONE
Nº 33 / CC DEL 03-05-2007

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE PLURIUSO SITO NEL PARCO DEL MOCALE A TAVARNELLE VAL DI PESA.

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte delle associazioni ed organismi diversi, della struttura situata nell'area denominata "Parco del Mocale" di proprietà del Comune di Tavarnelle Val di Pesa ed affidata in gestione all'Associazione Polisportiva con convenzione rep. N. 4055 fino al maggio 2011.

ART. 2 Struttura

La struttura, come evidenziati meglio nell'allegata planimetria, comprende: un locale ad uso preparazione cibi dotato di un forno a legna per la cottura delle pizze, un locale cucina attrezzato, un locale dispensa, un locale uso bar, un servizio igienico ad uso del personale addetto alla preparazione dei cibi ed un servizio igienico pubblico. Inoltre vi è un locale adibito a gazebo di proprietà del Comune (separato dalla struttura) dotato di ampia tettoia e di una zona pavimentata esterna di complessivi mq. 200.

ART. 3 Finalità

La struttura suddetta verrà concessa temporaneamente per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni indette dalle associazioni sportive, ricreative, culturali e di volontariato del territorio dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa senza fini di lucro e dai partiti e gruppi politici del Comune di Tavarnelle Val di Pesa allo scopo di:

favorire la vita associativa e le attività promosse dalle associazioni;

 favorire la socializzazione tra i giovani e gli adulti stimolando le associazioni ed i gruppi del territorio a realizzare attività ed iniziative;

- favorire l'aggregazione all'interno della comunità sviluppando occasioni di incontro tra realtà diverse.

ART. 4

Richiesta di utilizzazione

I soggetti interessati all'uso della struttura di cui sopra dovranno presentare apposita domanda <u>all'Associazione</u> Unione Polisportiva Tavarnelle e per conoscenza all'Ufficio Sport del Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro il giorno 30 aprile di ogni anno. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante contenente i seguenti elementi:

- natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista, degli estremi dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché gli elementi identificativi della persona indicata come

responsabile della manifestazione;

 breve relazione delle attività svolte dall'associazione o gruppo richiedente la struttura, evidenziando quelle di maggior interesse per la collettività. Tale relazione costituirà,



PROVINCIA DI FIRENZE

eventualmente titolo preferenziale nell'assegnazione della struttura in caso di più richieste di uno stesso periodo;

il periodo nel quale si intende utilizzare la struttura.

dichiarazione di impegno, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare i locali avuti in uso
osservando tutte le norme esistenti in materia di sicurezza ed igiene e secondo quando
meglio specificato nel successivo art. 13.

ART. 5 Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad usare la massima cura e diligenza dell'utilizzo della struttura e delle sue attrezzature, in modo da garantire che non vengano danneggiate o manomesse. Per eventuali danni alle stesse il concessionario sin da ora si assume la piena responsabilità verso la Polisportiva e l'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività che intende svolgere, nonché di quelle di somministrazione di alimenti e bevande secondo il regolamento comunale..

ART. 6 Responsabilità

Il Concessionario assume espressamente, con la domanda di cui al precedente art.4 e mediante apposita clausola inserita nell'atto di concessione, la responsabilità per tutti i danni eventualmente arrecati ai beni di proprietà comunale in conseguenza di fatti commessi dallo stesso Concessionario, da eventuali organizzatori, dai dipendenti, soci o altre persone cui si concede l'uso dei locali, nonché dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni organizzate nel Parco del Mocale.

Il Concessionario si impegna altresì, con la domanda e la clausola di cui sopra, a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni, comunque e a qualsiasi titolo arrecati a terzi in occasione o a causa dell'uso dei locali affidati in concessione o a terzi.

In conseguenza, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati al Comune o a terzi.

Il Concessionario, inoltre, è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le attività organizzate nei locali affidati in concessione e ed è tenuto a richiedere, ove necessario, i relativi atti abilitativi.

Il Concessionario è tenuto, in relazione agli impegni e alle responsabilità poste a suo carico ai sensi dei commi precedenti, a stipulare apposita polizza assicurativa che deve essere trasmessa in copia al Comune prima dell'inizio della gestione.

ART. 7 Modificazioni alla struttura

Il Concessionario si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea. alla struttura del locale e alle sue attrezzature, senza l'autorizzazione scritta dell'Unione Polisportiva e dell'Amministrazione Comunale, i quali, in ogni caso, potranno pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni subiti.

Ogni eventuale aggiunta di materiali ed attrezzature dovrà essere autorizzata dall'Ufficio competente sentito il parere dell'Ufficio tecnico del Comune. A quest'ultimo dovrà essere tempestivamente presentato il progetto per le strutture che si intendono aggiungere.



PROVINCIA DI FIRENZE

La rimessa in pristino delle strutture del locale dovrà avvenire immediatamente al termine della periodo avuto in concessione o al massimo entro e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo a quello ultimo concesso. La struttura dovrà essere riconsegnata pulita ed in ordine alla presenza di un incaricato dell'Unione Polisportiva.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere alla rimessa in pristino dei locali nei termini suddetti, allo stesso verrà comminata una penale per un massimo di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 8

Manutenzione

Il concessionario si impegna a provvedere alla custodia e alla pulizia della struttura, nonché alla custodia e pulizia delle pertinenze e delle attrezzature.

Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente i danni eventualmente causati con relativa comunicazione scritta all'Unione Polisportiva. Tali danni dovranno essere risolti nel termine perentorio assegnato dall'Unione Polisportiva o dall'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità stabilite dalla apposita comunicazione scritta, che verrà fatta in risposta entro 8 (otto) giorno della segnalazione medesima.

L'Ufficio Tecnico comunale, nel caso di accertamento d'ufficio dei danni, provvederà a contestarli a mezzo raccomandata a/r entro 8 (otto) giorni dall'accertamento al concessionario, il quale entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà presentare le proprie osservazioni e opposizioni in merito. Decorso tale termine l'Ufficio Tecnico disporrà per la rimozione dei danni in conformità all'iter già stabilito nel comma precedente.

Le spese per i consumi di rete (acqua, energia elettrica, gas) sono comprese nella tariffa di concessione di cui al successivo art 14.

Resta a carico del Comune e, dove previsto dalla convenzione suddetta, dell'Unione Polisportiva. l'onere della manutenzione straordinaria della struttura, qualora le opere non si rendano necessarie per cause imputabili a incuria del concessionario. In tale ultima ipotesi il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa e sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico comunale a ripristinare il danno entro il termine perentorio che verrà assegnato, secondo la procedura sopra descritta. Qualora sia stata richiesta l'occupazione temporanea delle aree esterne adiacenti al locale, deve essere assicurata dal concessionario la perfetta pulizia delle stesse, durante e dopo la manifestazione organizzata. Resta comunque salva e impregiudicata la facoltà dell'Unione Polisportiva e dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni accertati.

ART. 9 Sopralluoghi

L'Unione Polisportiva e l'Amministrazione Comunale possono effettuare sopralluoghi, senza preavviso, al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario e del presente regolamento. Il concessionario è tenuto a favorire l'accesso ad incaricati dell'Unione Polisportiva e del Comune per i controlli necessari.

ART. 10

Elenco inventario

Il concessionario si impegna a sottoscrivere un elenco inventario descrittivo della struttura concessa e delle attrezzature prima dell'inizio e subito dopo la fine della concessione, da formarsi in contraddittorio fra l'Unione Polisportiva e lo stesso concessionario.



PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 11

Divieto di cessione dell'uso del locale

Il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo cedere a terzi l'uso del locale, né destinare lo stesso ad uso diverso da quello per cui è stato concesso.

ART. 12 Pubblicità

Il concessionario può effettuare forme di pubblicità commerciale sonora e visiva all'interno dell'area e delle strutture solamente per la durata della concessione medesima, purchè nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti in materia. Ogni forma di pubblicità visiva dovrà essere necessariamente rimossa alla scadenza della concessione stessa.

ART, 13

Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Unione Polisportiva, si riserva, in qualsiasi momento, di revocare la concessione, anche durante il periodo di esecuzione della stessa, sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando il complesso immobiliare presenti condizioni di inagibilità per sopraggiunti eventi straordinari, anche naturali, o per la ripetuta inosservanza da parte del concessionario delle norme previste nel presente Regolamento per la concessione della struttura. Lo stesso per la violazione di norme di legge o nel caso in cui il concessionario utilizzi il locale, le pertinenze e le attrezzature annesse per scopi diversi da quelli per i quali è stata inoltrata la richiesta di utilizzazione.

Nel caso in cui l'inagibilità dei locali sia da imputarsi al concessionario. l'Unione Polisportiva non rimborserà alcunché allo stesso. Invece, nel caso in cui l'inagibilità dei locali non sia da imputarsi al concessionario, l'Unione Polisportiva provvederà a rimborsare allo stesso il canone versato anticipatamente per i giorni di mancato utilizzo della concessione.

L'amministrazione Comunale, attraverso l'Unione Polisportiva, può revocare la concessione qualora, in presenza di altre richieste di utilizzazione, l'associazione, l'organismo o il soggetto che ha avuto in concessione i locali e le sue pertinenze non li utilizzi. In questo caso verrà restituito alla suddetta associazione il 50% del canone pagato anticipatamente.

ART. 14

Tariffa e cauzione per la concessione

L'utilizzo dei locali prevede per il concessionario il pagamento di una tariffa massima stabilita in € 100,00 (cento/00) al giorno da stabilire di anno in anno dalla Giunta Comunale. La tariffa comprende i costi di energia elettrica, gas e acqua che se li assume l'Unione Polisportiva. La stessa dovrà essere pagata anticipatamente prima dell'inizio dell'utilizzo della struttura, al momento della sottoscrizione dell'accettazione del presente regolamento tramite versamento su C.C.P. intestato all'Associazione Polisportiva Tavarnelle.

Il concessionario, prima dell'utilizzo dei locali, dovrà versare all'Unione Polisportiva, a garanzia di eventuali danni, una cauzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00). La cauzione verrà restituita dopo che verranno verificate che le attrezzature, i materiali ed i locali e le loro pertinenze assegnati in concessione siano stati restituiti nella stato di efficienza e conservazione in cui sono stati concessi.



PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 15

Provvedimenti di concessione

La struttura verrà assegnata in concessione tramite l'Associazione Polisportiva Tavarnelle a seguito della sottoscrizione del presente Regolamento. Le domande di concessione verranno vagliate e valutate da un'apposita Commissione formata da rappresentanti dell'Unione Polisportiva, e dal responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Tavarnelle Val di Pesa. L'Unione Polisportiva provvederà a redigere apposito programma di utilizzo della struttura entro un mese dalla scadenza di presentazione delle domande previste all'art. 4 del presente Regolamento.

